



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO l'art. 46 della L.r. n. 28 dicembre 2004, n.17.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto con atto qui pervenuto in data 14.4.2015 dalla società xxxxxxxxxxxx, nella persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avv. xxxxxxxxxxxx, con sede a xxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.3181 del 10.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, che ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto di realizzazione di una struttura temporanea a diretta fruizione del mare a Realmonte, xxxxxxxxxxxx, in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTA la nota n. 20094 del 24.4.2015, con la quale questo Assessorato ha trasmesso il ricorso in esame alla Soprintendenza di Agrigento, perché quell'ufficio fornisca le proprie controdeduzioni in ordine ai rilievi dedotti dalla società ricorrente.

CONSIDERATO che la mancata produzione delle controdeduzioni non può essere ostacolo permanente e incontrollato alla emanazione di un provvedimento giustiziale quale è la decisione del ricorso, e che pertanto decorso infruttuosamente il termine assegnato per provvedere, il ricorso può essere deciso prescindendo dalla partecipazione del procedimento da parte della Soprintendenza (cfr. direttiva prot. n. 956 del 23.11.2005).

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la società ricorrente contesta la legittimità del parere della Soprintendenza di Agrigento, perché detto ufficio avrebbe rilasciato il parere impugnato ben oltre il termine di cui all'art. 46 della L.r. n. 17/2004, ragion per cui sull'istanza della società si era formato il silenzio-assenso previsto da quest'ultima norma. Viene, inoltre, contestata la condizione imposta e relativa al parcheggio, ritenuta *"irragionevole e che esula dalle competenze della Soprintendenza"*.

CONSIDERATO in ordine all'eccepita formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata dalla società ricorrente nel 2014 alla Soprintendenza di Agrigento, che l'art. 46 della L.r. n.17/2004 dispone che *"Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico...sono rilasciate o negate,...entro il termine perentorio di 120 giorni. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici"*

**REGIONE SICILIANA**

avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole."

Ciò premesso, è certo ed indiscusso che l'istanza della società ricorrente, riguardante la proposta progettuale sopra specificata, sia stata assunta agli atti della Soprintendenza di Agrigento il 24.3.2014, come dalla stessa dichiarato nel parere n.3181/2015 oggi impugnato, e successivamente integrata il 16.4.2014, mentre l'atto impugnato è datato 10.3.2015, quindi oltre i termini perentori previsti dalla legge, intercorrendo tra le ultime due date ben 328 giorni.

L'atto impugnato è pertanto illegittimo per violazione ed erronea applicazione dell'art.46 della L.r. n. 17/2004 (T.A.R. Sicilia – Palermo – 7 marzo 2007, n. 751; T.A.R. Sicilia – Palermo – 23 marzo 2007, n. 969; T.A.R. Sicilia – Palermo – 27 maggio 2008, n.688; T.A.R. Sicilia – Palermo - 2 aprile 2015, n. 827).

RITENUTO che l'accoglimento del predetto motivo comporta l'accoglimento del gravame con assorbimento dei rimanenti motivi del ricorso (T.A.R. Sicilia – Catania – 24 febbraio 2005, n.304).

RITENUTO pertanto, in accoglimento del cennato ricorso, di dovere annullare in quanto illegittimo il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento prot. n.3181 del 10.3.2015.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso proposto in via gerarchica con atto qui pervenuto in data 14.4.2015 dalla società xxxxxxxxxxxx nella persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.3181 del 10.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 3181 del 10.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 13 luglio 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to